



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 dicembre 2024 n.191

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 27 novembre 2024;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 N.42 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SPECIALE  
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI  
PETROLIFERI**

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche)*

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:

*“5 bis.* L'UO Ufficio Tributario, ai fini della riscossione dell'imposta speciale, per ciascun rivenditore di prodotti petroliferi apre una posizione creditoria, a richiesta dell'operatore e fino alla concorrenza massima del 6,50% dell'imposta speciale effettivamente pagata nell'anno precedente.

*5 ter* A fronte del credito di cui al comma 5-bis, l'operatore commerciale consegna all'UO Ufficio Tributario una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese.

*5 quater* Il credito utilizzato nel corso dell'anno successivo deve essere estinto dal contribuente entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello del suo utilizzo ovvero entro quindici giorni dalla cessazione dell'attività commerciale; se il contribuente non provvede ad estinguere il credito, l'UO Ufficio Tributario procede all'immediata riscossione a carico dell'istituto di credito che ha rilasciato la fideiussione.

*5 quinquies.* In caso di cessazione dell'attività commerciale, anche in corso d'anno, l'operatore economico che subentra nella gestione dell'impianto utilizza il credito usufruito dal precedente gestore e che spettava al medesimo; per l'anno successivo, al nuovo gestore viene riconosciuto, come valore di riferimento per l'apertura di credito, il valore totale dell'anno precedente, dato dalla somma di quanto pagato dal precedente gestore più quello di sua pertinenza.

5 *sexies*. I soggetti che nel corso dell'anno iniziano in proprio il commercio dei prodotti petroliferi possono avvalersi di un'apertura di credito in dodicesimi calcolata sull'imposta che risulta pagata nel periodo che intercorre dall'inizio dell'attività al primo mese intero di gestione.

5 *septies*. L'operatore economico si avvale della procedura regolamentata dalla Legge 27 marzo 1987 n.49 per il pagamento dell'imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, che grava sull'imposta speciale.”.

## **Art. 2**

*(Disposizioni finali ed abrogazione)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre a far data dal 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Congresso di Stato di cui alla delibera n. 3 del 31 agosto 1987 n.3.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 2024/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Andrea Belluzzi*